

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2013, n. 1223

Linee Guida Attuative dell'art. 2 della L. 281/91 e degli artt. 6 e 8 della L.R. 12/95 in materia di Prevenzione del fenomeno del Randagismo.

L'Assessore al Welfare, Elena Gentile, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione (P.A.T.P.), confermata dal Dirigente dell'Ufficio 2, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE:

- In Regione Puglia la legislazione vigente demanda ai Servizi Veterinari del Servizio Sanitario Regionale l'assistenza sanitaria ai cani randagi ricoverati nei canili sanitari non chiarendo quali debbano essere le prestazioni offerte.
- Vista la necessità di fornire ai Servizi Veterinari delle AASSLL un opportuno strumento, uniforme su tutto il territorio regionale, per una corretta gestione sanitaria dei cani ricoverati all'interno dei canili sanitari, l'Ufficio 2 Sanità Veterinaria e la Commissione Regionale Randagismo ex art 13 - L.R.12/95, hanno formulato una bozza di documento concernente le linee guida inerenti le competenze del Servizio Sanitario Regionale in materia di Prevenzione del Randagismo sviluppata nella riunioni della Commissione del 30/03/2012 e approvata con verbale della riunione del 28/05/2012.
- L'Ufficio 2 Sanità Veterinaria, dopo aver esaminato e completato il documento, lo ha proposto ai Direttori dei Servizi Veterinari dell'area Sanità Animale della Regione Puglia che, nelle riunioni del 18/09/2013 e del 15/11/2012, ne hanno integrato e approvato il contenuto così come esposto nell'allegato 1.

VISTO:

- L'art. 2 comma 5 della Legge 14 agosto 1991, n. 281 prevede che "I cani vaganti non tatuati cattu-

rati, nonché i cani ospitati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili."

- La legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 all'art. 2 comma 1 prevede che le funzioni di vigilanza sul trattamento degli animali, la tutela igienico-sanitaria degli stessi, sono esercitate dalle Aziende sanitarie locali (A.S.L.), ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 22 agosto 1989, n. 13.
- Gli artt. 4 e 5 della stessa prevedono l'istituzione dell'anagrafe canina informatizzata con l'introduzione dell'identificazione dei cani tramite microchip all'art. 5 comma 2 dandone la gestione alla A.S.L.
- L'art. 5 comma 2 della stessa sancisce che la "Regione e le U.S.L., attraverso i Servizi veterinari, con la collaborazione dei medici veterinari liberi professionisti e degli enti e associazioni zoofile e protezionistiche, promuovono la conoscenza e la diffusione dei metodi per il controllo della riproduzione degli animali d'affezione. A tal fine le U.S.L. possono predisporre interventi, su base volontaria, atti al controllo delle nascite, servendosi delle strutture proprie, tenuto conto del progresso scientifico. Sugli animali randagi presenti nel territorio i servizi veterinari delle AUSL, servendosi di strutture proprie o regolarmente accreditate, effettuano interventi chirurgici di sterilizzazione, individuati nella ovarioisterectomia per le femmine e nella orchietomia nei maschi." Nello stesso articolo, al comma 3, si sancisce che gli interventi per la limitazione delle nascite degli animali di cui al precedente comma 2 sono effettuati da medici veterinari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale o da medici veterinari liberi professionisti convenzionati.
- L'art. 8 della stessa prevede che nei canili sanitari i cani devono stazionare per il periodo di sessanta giorni in attesa di riscatto o affidamento o cessione a norma del precedente art. 6, comma 3, previo trattamento profilattico. Inoltre si fa obbligo ai Servizi veterinari delle A.S.L. di garantire adeguata assistenza sanitaria ai suddetti canili, ricorrendo al Servizio di pronta disponibilità.

Per quanto sopra esposto si rende, pertanto, necessario stabilire le linee guida attuative dell'art. 2 della L. 281/91 e degli artt. 6 e 8 della L.R. 12/95 in materia di Prevenzione del fenomeno del Randagismo per meglio definire le prestazioni sanitarie erogate dai servizi veterinari all'interno dei canili sanitari e degli ambulatori ASL.

COPERTURA FINANZIARIA

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della G.R. ai sensi dell'art. 4, 4° comma, lettera K) della L.R. n. 7/97;

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto deliberativo.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. Di approvare quanto espresso in narrativa e di definire le Linee Guida Attuative dell'art. 2 della L. 281/91 e degli artt. 6 e 8 della L.R. 12/95 in materia della prevenzione del fenomeno del Randagismo. (**Allegato 1**);
2. Di notificare il presente provvedimento ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. per la puntuale applicazione;
3. Di stabilire che gli oneri rivenienti dall'applicazione del presente provvedimento trovano copertura nella quota assegnata alla prevenzione collettiva del Fondo Sanitario Regionale.
4. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Angela Barbanente

ALLEGATO 1

Linee Guida Attuative dell'art. 2 della L. 281/91 e degli artt. 6 e 8 della L.R. 12/95 in materia di prevenzione del fenomeno del Randagismo.

Le competenze sanitarie, erogate nell'ambito del Sistema Sanitario Regionale, in materia di Prevenzione del Randagismo, come previsto dei comma 2 e 8 dall'art. 2 della L. 281/91 e dagli artt. 6 e 8 della L.R. 12/95, sono indicate come segue:

- a) Visita clinica;
- b) Identificazione e registrazione in anagrafe;
- c) Adempimenti amministrativi (cartella clinica, certificazioni, etc.);
- d) Gestione anagrafe canina;
- e) Prelievi diagnostici per la diagnosi di Leishmaniosi, ehrlichiosi, borreliosi e di eventuali altre malattie emergenti;
- f) Trattamento antiparassitario nei confronti dell'echinococcosi;
- g) Trattamento profilattico antirabbico;
- h) Trattamenti profilattici delle principali malattie infettive trasmissibili (cimurro, tosse dei canili, parvoviroso, Leptospirosi) e malattie parassitarie (nematodi gastrointestinali e parassiti della cute);
- i) Sterilizzazione chirurgica dei soggetti catturati;
- j) Eventuali accertamenti necroscopici di competenza.

In materia di randagismo felino si prevedono a carico del Servizio Veterinario della A.S.L. interventi di sterilizzazione chirurgica esclusivamente su gatti di colonie riconosciute presenti sul territorio con la collaborazione delle associazioni animaliste.

Ai gatti recuperati dalle associazioni animaliste sottoposti a sterilizzazione chirurgica dal Servizio Veterinario della ASL, viene contestualmente praticata apicectomia auricolare destra, al fine di distinguerli a distanza dagli esemplari già sterilizzati, oltre ad essere identificati con microchip ed inseriti in anagrafe regionale a carico del comune di appartenenza.

Il reinserimento sul territorio di provenienza avviene a cura delle associazioni animaliste che hanno provveduto al loro recupero.

Si specifica, inoltre, che, nell'ambulatorio presente all'interno del canile sanitario, sono ad esclusivo carico della Azienda Sanitaria Locale di riferimento i costi sostenuti per l'acquisto di farmaci, fili chirurgici e strumentario chirurgico necessario alla sterilizzazione chirurgica.

La gestione degli ambulatori veterinari delle AASSLL ad oggi esistenti, ubicati al di fuori dei canili sanitari, rimane a carico esclusivo delle stesse Aziende Sanitarie.

Restano di competenza dei Servizi Veterinari della ASL le attività di accalappiamento, di cui all'art 6 L.R. 12/95, che vengono attivate esclusivamente su specifica segnalazione delle Amministrazioni Locali e/o delle Forze dell'Ordine e l'onere per l'acquisto dei microchip utilizzati al fine di anagrafare i cani ed i gatti accalappiati.